

Legge regionale 06 novembre 2017 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Art. 9

(Norme transitorie)

1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI del Friuli Venezia Giulia, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione l'articolo 6, commi da 61 a 64 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all' articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo).

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione il Programma regionale delle iniziative del CAI di cui all' articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano).